



Sent. n.508/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele

Presidente

Dott. Saverio Galasso

Consigliere, rel.

D.ssa Paola Lo Giudice

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80368**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti del Signor **X X**
(C.F. OMISSIS), nato il OMISSIS a OMISSIS
(OMISSIS), e residente nel Comune di OMISSIS
(OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS, ristretto presso il
Carcere di OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso
dall'Avvocato Manuela Pallotta (C.F. LLMNL66D58H501D
- pec manuelapallotta@ordineavvocatiroma.org), in
virtù di procura allegata all'atto di costituzione in
giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio della medesima sito in Roma, Viale Parioli, n.

67;

- con l'intervento *ad adiuvandum* della **Presidenza del Consiglio dei ministri** (C.F. 80188230587) e del **Ministero della difesa** (C.F. 80411120589), in persona dei propri legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso la quale sono domiciliati per legge in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza, Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Chiara Imposimato in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avvocato Manuela Pallotta per il convenuto e l'Avv. dello Stato Emanuele Feola per gli intervenienti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 9.5.2024, ritualmente notificato all'odierno convenuto in data 22.5.2024 e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 9.5.2024 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor **X X**, come in atti

generalizzato, nella qualità di ufficiale superiore della OMISSIS, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dello Stato, e per esso della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della difesa, della somma complessiva di euro 45.885,41 (quarantacinquemilaottocentottantacinque,41), derivante da tre distinte poste di danno patrimoniale causato con dolo,- la prima a titolo di danno da disservizio in senso stretto per euro 35.935,00, la seconda da lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio per euro 4.950,41 e la terza da danno da tangente per euro 5.000,00 -, o alla diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione, agli interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto di attività spionaggio, svolta nel periodo da gennaio a marzo 2021, in relazione a notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno ed internazionale dello Stato, dovevano rimanere segrete, a favore di un funzionario OMISSIS in cambio di una tangente di 5.000,00 euro.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine da articoli di stampa acquisiti (doc. 1 allegato all'atto di citazione) che riportavano che il convenuto, Capitano di OMISSIS della OMISSIS in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa - OMISSIS Reparto in Roma con incarico di "Addetto alla Sezione OMISSIS dell'Ufficio Direzione Strategica" e di "Ufficiale alla Sicurezza Designato", arrestato due anni prima in un parcheggio mentre cedeva documenti *top secret* ad un agente OMISSIS in cambio di denaro, era sotto processo sia innanzi alla giustizia ordinaria sia a quella militare, con l'accusa di essersi procurato, a scopo di spionaggio politico, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno ed internazionale dello Stato, dovevano rimanere segrete, per poi trasferirle al funzionario OMISSIS (X X), fotografando i documenti secretati con uno *smartphone* dedicato, e, prima di consegnare la scheda della memoria del dispositivo al funzionario russo, aveva ottenuto una tangente di euro 5.000,00;

b. la medesima Procura ha acquisito documentazione relativa al procedimento penale militare n. --/2021 R.G. NR nel corso del quale il convenuto è stato oggetto di decreto di giudizio immediato per i seguenti capi di imputazione:

- a) procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio e procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato (artt. 88 e 93 c.p.m.p.);
- b) esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio (art. 89 bis, n. 1 c.p.m.p.);
- c) rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 86 c.p.m.p.);
- d) comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate (art. 94 c.p.m.p.);

Il giudizio si è concluso con la sentenza del Tribunale Militare di Roma n. -- del --/03/2023 (doc. 6 all'allegato di citazione) che ha condannato il convenuto a trenta anni di reclusione e alla degradazione, in quanto, all'esito dell'articolata e complessa istruttoria dibattimentale, sono stati acquisiti elementi sufficienti ed idonei a dimostrare la penale responsabilità del convenuto in ordine ai delitti ascritti.

Detta sentenza è stata impugnata in data 19 luglio 2023 dal convenuto e il giudizio di appello si è concluso con sentenza della Corte militare d'appello --.4.2024, n. --/2024 (giud. n. -- del 2023) (all. 19 all'atto di citazione) che ha riformato la sentenza di primo grado solo in relazione al capo b) di imputazione, confermandola per il resto, rideterminando la pena in anni ventinove e mesi 2 di reclusione militare;

c. la Procura erariale ha acquisito, altresì, documentazione relativa al procedimento penale ordinario n. ---/2021 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nel corso del quale il convenuto è stato oggetto di richiesta di rinvio a giudizio per i seguenti capi di imputazione:

- a) reati di cui agli artt. agli artt. 81 cpv, 257 e 261 commi 1 e 3 c.p. [spionaggio politico o militare - rivelazione di segreti di stato];
- b) reato di cui all'art. 319 c.p. [corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio].

Detto procedimento si è concluso, al momento, con sentenza della Corte di Assise di Roma, il cui dispositivo è stato pronunciato in data --.1.2024, con motivazioni da depositarsi entro 90 gg., che ha dichiarato il convenuto responsabile dei reati

ascritti (dispositivo doc. 20) e lo ha condannato alla pena di venti anni di reclusione;

d. la Procura regionale ha, altresì, acquisito dallo Stato maggiore Difesa;

(1) gli articoli di stampa o servizi televisivi in ordine ai fatti illeciti commessi dal convenuto;

(2) lo stato del procedimento disciplinare posto in essere nei confronti del convenuto, che risulta sospeso ex art. 1393 d.lgs. n. 66 del 2010;

(3) una relazione circa la sussistenza del danno da disservizio subito, nei seguenti termini:

(a) verifica delle violazioni commesse e applicazione dei successivi correttivi;

(b) assistenza alla Polizia Giudiziaria;

(c) testimonianza presso le Procure della Repubblica Militare e Ordinaria;

(d) sostituzione materiale informatico, danni quantificati, in relazione al costo medio di un'ora di straordinario per il numero di ore effettuate, in:

(1) costi sostenuti per retribuzione lorda del lavoro straordinario effettuato da: a) ufficiali generali: euro 16.625,00; b) ufficiali: euro 11.445,00; c) sottufficiali: euro 5.315,00; (2) spese sostenute per inviare personale militare in missione: euro 2.000,00; (3) valore materiale informatico posto

sotto sequestro ed attualmente inutilizzabile: euro 550,00;

(e) le retribuzioni percepite nel periodo gennaio-marzo 2021 dal convenuto (doc. 12 - all. Q);

(f) l'avvenuta costituzione di parte civile nel procedimento penale;

(g) l'importo della tangente percepita che, come riportato nel capo di imputazione penale, era pari ad euro 5.000,00.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che, in punto di diritto che, in ordine alla utilizzabilità del materiale acquisito nell'ambito del procedimento penale, deve richiamarsi la giurisprudenza contabile, la quale ha chiarito che il giudice, al fine della formazione del proprio libero convincimento, può attingere alle risultanze dei processi penali.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 45.885,41 (quarantacinquemilaottocentoottantacinque,41).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo deve ravvisarsi nel dolo.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile un'ipotesi di danno erariale per le finanze dello Stato, e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della difesa, con atto ritualmente notificato al convenuto in data 22.3.2024 nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata non ha presentato deduzioni scritte né si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dello Stato, e per esso della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della difesa, della somma complessiva di euro 45.885,41 (quarantacinquemilaottocentottantacinque,41), a titolo di danno erariale patrimoniale, suddiviso nelle tre poste indicate, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene in tre distinte poste di danno patrimoniale:

a) la prima a titolo di danno da disservizio in senso stretto per euro 35.935,00. Tale posta è determinata sulla base della relazione (doc. 12) circa il danno subito dello Stato Maggiore della Difesa, che è consistito nell'aver impiegato una parte del proprio personale nelle seguenti attività precedenti e successive all'arresto del convenuto:

(1) verifica delle violazioni commesse e applicazione dei successivi correttivi;

(2) assistenza alla Polizia Giudiziaria;

(3) testimonianza presso le Procure della Repubblica Militare e Ordinaria;

(4) sostituzione materiale informatico, danni quantificati, in relazione al costo medio di un'ora di straordinario per il numero di ore effettuate, in:

(1) costi sostenuti per retribuzione lorda del lavoro straordinario effettuato da: - ufficiali generali: euro 16.625,00; - ufficiali: euro 11.445,00; - sottufficiali: euro 5.315,00; (2) spese sostenute per inviare personale militare in missione: euro

2.000,00; (3) valore del materiale informatico posto sotto sequestro ed attualmente inutilizzabile: euro 550,00;

b) la seconda posta di danno, a titolo di lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio per euro 4.950,41, che deriva dalla circostanza che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza non ha compensato esclusivamente lo svolgimento di lecite e doverose attività istituzionali ma, quanto meno in parte, ha indebitamente arricchito il convenuto per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di numerosi e gravi delitti, tramite la distrazione delle proprie energie lavorative in orario di servizio o, comunque, utilizzando le funzioni rivestite nell'ambito pubblico, rendendo indebita parte della retribuzione percepita.

Il danno cagionato all'amministrazione danneggiata, in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dal convenuto e del fatto che lo stesso ha posto le condotte illecite nel corso della propria attività lavorativa, è da determinarsi, in via equitativa ex art. 1226 c.c., in una percentuale pari al 30 % della retribuzione percepita nel periodo di

cui alle condotte illecite tenute da gennaio a marzo 2021 (doc. 12- All. Q). Pertanto, alla luce dell'imponibile IRPEF conseguito nel periodo per complessivi euro 16.501,47 (gennaio 2021: euro 5.521,43; febbraio 2021: euro 5.364,85; marzo 2021: euro 5.615,19) il danno contestato (30%) è pari ad un importo di euro 4.950,41, richiamando la giurisprudenza che prende in considerazione il netto IRAP (ossia del netto che esclude i contributi assistenziali e previdenziali, ma che include l'imponibile IRPEF);

c) la terza posta a titolo di danno da tangente per euro 5.000,00.

Al riguardo, richiamata la giurisprudenza in materia, e sul presupposto che tale danno sussista quando i privati beneficiari delle attività illecite del convenuto, che hanno corrisposto somme di denaro ed altre utilità al medesimo, hanno goduto di un vantaggio almeno pari alle utilità erogate, con pari danno arrecato alla P.A. di appartenenza, ritiene che il danno sussista in relazione alle spese sostenute dalla stessa, dovendosi ritenere che esse corrispondano quantomeno, ai maggiori costi sostenuti dall'amministrazione in ragione della compromissione del raggiungimento dei risultati ottimali dell'azione

amministrativa, sviata nella sua funzione ordinaria. Il danno, quindi, per tale fattispecie è da determinarsi in euro 5.000,00, pari alla somma percepita dal convenuto.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che risulterebbe evidente la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto, alla luce degli atti di causa.

7. Successivamente al deposito dell'atto di citazione, la Procura regionale ha depositato in data 18.9.2024 sia la sentenza della Corte militare d'appello, sez. I, depositata in data --.4.2024, n. --/2024 con le correzioni materiali e l'annotazione di pendenza del ricorso per cassazione, sia la sentenza del Tribunale di Roma, 1^ Corte d'Assise, depositata in data --.4.2024, n. --/24, completa delle motivazioni.

8. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avvocato Manuela Pallotta, la quale ha depositato in atti, in data 2.10.2024, comparsa di costituzione recante la data dell'1.10.2024.

8.1 La difesa:

a. ha evidenziato che i giudizi penali sono ancora

pendenti;

b. in merito al danno da disservizio in senso ampio, ha eccepito che le condotte contestate al convenuto, alla stregua di quanto risulta dalla sentenza del Tribunale di Roma - 1° Corte di Assise, ---.4.2024, n. --/2024, si sarebbero consumate esclusivamente nel mese di marzo 2021, quindi, non nel trimestre gennaio-marzo 2021, come invece ritenuto dalla Procura erariale, con la conseguenza della necessaria proporzionale riduzione della somma contestata dalla Procura medesima;

c. nel merito del danno da tangente, dopo avere ricordato che questo si configura quando, per l'esecuzione di lavori o per adempimenti amministrativi, viene erogata illecitamente una somma di danaro al pubblico dipendente, eccepisce che nella fattispecie non risulta puntualmente provata la concreta maggiorazione dei costi del servizio o l'effettivo danno procurato alla P.A..

8.2 In conclusione chiede:

I. di dichiarare non dovuta dal convenuto la somma richiesta per danno da tangente;

II. di ridurre ad euro 1.685,55 la somma richiesta per danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio.

9. Con atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato in data 3.10.2024 e che non risulta notificato né al convenuto né alla Procura regionale, si sono costituiti in giudizio, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa, allegando le sentenze rese in sede penale, ordinaria e militare, e chiedendo, in qualità di soggetti danneggiati, l'accoglimento della domanda attorea, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della contestata responsabilità amministrativa nei termini proposti dalla Procura erariale.

10. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto che il difensore degli intervenienti - il quale ha dato atto di non aver potuto effettuare le notifiche di competenza-, si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto, mentre la Procura ha rinunciato alla sola domanda relativa al danno da tangente. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di

consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor **X** **X**, come in atti generalizzato, nella qualità di ufficiale superiore della OMISSIS, in relazione ad una ipotesi di danno erariale, che lo stesso avrebbe cagionato alle finanze dello Stato, e per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero della difesa, con il suo comportamento connotato da dolo, per effetto di attività di spionaggio, svolta nel periodo dal gennaio a marzo 2021, in relazione a notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno ed internazionale dello Stato, dovevano rimanere segrete, a favore di un funzionario OMISSIS in cambio di una tangente di euro 5.000,00.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore dello Stato, e per esso della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero

della difesa, della somma complessiva di euro 40.885,41 (quarantamilaottocentoottantacinque,41) - così diminuita nel corso dell'udienza odierna, a fronte della richiesta iniziale di euro 45.885,41 - o alla diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2021, e alle spese del giudizio.

3. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento svolto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della difesa, in quanto non è stata depositata in atti prova del perfezionamento della notifica, ai sensi dell'art. 85 c.g.c., dell'atto medesimo nei confronti delle parti.

4. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto,

sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

5. Ciò premesso, occorre evidenziare che, nella fattispecie, è sostanzialmente pacifica tra le parti, non essendo stata contestata dalla difesa, la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa a carico del convenuto con riguardo

all'esistenza del danno, del comportamento illecito del convenuto, dell'elemento soggettivo, del nesso di causalità tra comportamento e danno e del rapporto di servizio, quale dipendente pubblico.

Solo in relazione al *quantum* del danno da risarcire sussiste una parziale divergenza, ulteriormente ridotta nel corso dell'udienza odierna.

Infatti, deve darsi atto che:

- a. la difesa nulla contesta in ordine al danno da disservizio in senso stretto per euro 35.935,00;
- b. la Procura ha rinunciato in corso di udienza alla posta del danno da tangente di euro 5.000,00, conformemente alla, condivisibile, tesi della difesa che lo ritiene insussistente;

Pertanto, la divergenza permane limitatamente all'importo per lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio, indicato dalla Procura in euro 4.950,41, mentre la difesa lo determina in euro 1.685,55.

6. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini

della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dallo Stato, e per esso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa, in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione e rimodulata nel corso dell'udienza, alla somma complessiva di euro 40.885,41 (quarantamilaottocentottantacinque,41), ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - dalle due (inizialmente tre) poste di danno di seguito esaminate.

6.1 Danno da disservizio in senso stretto per euro 35.935,00.

La Procura quantifica detta posta di danno sulla base della relazione dello Stato Maggiore della Difesa (all. 12 all'atto di citazione), secondo cui il danno consiste nell'aver impiegato una parte del personale nelle attività precedenti e successive all'arresto del convenuto, ossia:

- (1) verifica delle violazioni commesse e applicazione dei successivi correttivi;
- (2) assistenza alla polizia giudiziaria;
- (3) testimonianza presso le Procure della Repubblica Militare e Ordinaria;

(4) sostituzione materiale informatico.

Tale danno viene quantificato, in relazione al costo medio di un'ora di straordinario per il numero di ore effettuate, come segue:

(1) costi sostenuti per retribuzione lorda del lavoro straordinario effettuato da:

(a) ufficiali generali: euro 16.625,00;

(b) ufficiali: euro 11.445,00;

(c) sottufficiali: euro 5.315,00;

(2) spese sostenute per inviare personale militare in missione: euro 2.000,00;

(3) valore del materiale informatico posto sotto sequestro ed attualmente inutilizzabile: euro 550,00.

Al riguardo il Collegio osserva che è pacifica tra le parti la sussistenza e l'entità di detta posta, non essendo stata contestata dalla difesa del convenuto, come già evidenziato.

6.2 Danno da lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio.

Al riguardo il Collegio ritiene che possa convenirsi parzialmente con la tesi attorea, limitatamente al mese di marzo 2021.

Ciò in quanto, come eccepito dalla difesa del convenuto, gli accertamenti dedotti in giudizio in merito all'attività di spionaggio sono suffragati in

atti con prove (peraltro, inconfutabili), solo con riferimento al mese di marzo 2021.

Infatti, tutte le (tre) sentenze in atti riportano gli accertamenti svolti, nei giorni 18, 23/24, 25 marzo 2021, in cui furono acquisite le prove con registrazioni video (sentenza del Tribunale militare, pag. 24; sentenza Corte militare di appello, pagg. 7 e 225; sentenza della Corte d'assise, pagg.21 e 22) e 30 marzo 2021, data dell'arresto in flagranza (sentenza del Tribunale militare, pag. 22ss; sentenza Corte militare di appello, pag. 8; sentenza della Corte d'assise, pag. 14).

Viceversa, anche in considerazione del fatto che la videosorveglianza fu attivata nel periodo dal 16 al 26 marzo 2021 (con i risultati positivi limitati ai giorni sopra indicati), non vi sono in atti prove relative a periodi diversi, nel senso ipotizzato dalla Procura.

Ritenuto, pertanto, che il comportamento illecito del convenuto sia stato provato con riferimento al solo mese di marzo e convenendo con la Procura nell'indicazione della quota percentuale del 30% della retribuzione mensile (imponibile IRPEF), quale misura di determinazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., ne consegue che la specifica

posta di danno ammonti, come indicato dalla difesa, ad euro 1.685,55.

6.3 Conclusivamente, il danno erariale accertato, derivante dalle due poste di danno ora esaminate, ammonta complessivamente ad euro 37.620,55 (trentasettemilaseicentoventi,55), pari alla somma di euro 35.935,00, a titolo di danno da disservizio in senso stretto, ed euro 1.685,55, a titolo di danno da disservizio in senso ampio.

7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto apparteneva, all'epoca dei fatti, al personale militare in servizio permanente. Di talché, sussiste il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico.

8. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e il soggetto cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea.

Deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamato a rispondere il convenuto, per avere scientemente svolto attività di spionaggio mediante riprese fotografiche di documentazione "classificata" - in parte in ambito nazionale, ai sensi della l. n.

124 del 2007 e in parte in ambito internazionale , ai sensi della l. n. 1226 del 1954 - durante l'espletamento del proprio servizio, come dettagliatamente descritto sia nella sentenza del Tribunale Militare di Roma (in particolare , pagg. 22-40, 47-55, 61-78), anche sulla scorta degli accertamenti riportati in atti, sia nella sentenza della Corte militare di Appello sia in quella della Corte di Assise di Roma .

Tali comportamenti sono stati causa efficiente e determinante della causazione del pregiudizio in discorso, in cui si concreta il danno erariale.

Il convenuto, quindi, deve essere chiamato a rispondere dell'intera somma corrispondente al danno come sopra determinato.

9. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene pacifico che, allo stato della documentazione in atti, i comportamenti tenuti dal convenuto siano connotati senz'altro dal dolo, avendo questi svolto attività di spionaggio mediante riprese fotografiche e consegna a funzionario di stato estero di documentazione "classificata", tutti i comportamenti che presuppongono dimostrano

l'esistenza della coscienza e volontà nel violare le norme in materia di segretezza degli atti.

La qualifica di "Ufficiale alla sicurezza designato" del convenuto, dimostra che egli era ben a conoscenza degli obblighi di segretezza cui era tenuto a rispettare in prima persona e a far rispettare dall'Ente presso cui prestava servizio (Stato Maggiore Difesa), compito su di esso precipuamente incombente in virtù della detta qualifica, derivante dalla formale preposizione a detto incarico.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i., ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto.

10. Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata, il Collegio ritiene che possa aderirsi parzialmente alla tesi attorea.

Infatti, alla luce della documentazione depositata, è da ritenersi con certezza danneggiato il Ministero della difesa, sia in quanto amministrazione da cui dipendeva il convenuto all'epoca dei fatti sia in quanto depositaria dei documenti oggetto di

spionaggio sia in quanto ha fornito prova, con la relazione sopra menzionata, della quota di danno emergente da essa subita. Viceversa, non risulta in atti alcuna prova del pregiudizio subito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e che, pertanto, l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore dello Stato, e per esso del Ministero della difesa, della somma complessiva di euro 37.620,55 (trentasettemilaseicentoventi,55) a titolo di danno patrimoniale , quale derivante dalle poste di danno sopra indicate (paragrafo 6.3).

12. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dal 30 marzo 2021, data ultima della commissione del fatto dannoso, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente

sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

13. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

14. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80368** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del

Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 9.5.2024, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto:

- dichiara inammissibile l'intervento svolto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della difesa;

- condanna il Signor **X X** (OMISSIS), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dello Stato, e per esso del Ministero della difesa, della somma complessiva di euro 37.620,55 (trentasettemilaseicentoventi,55), cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, dal 30 marzo 2021 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il "*Codice di giustizia*

contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Le somme di cui sopra vanno recuperate dalle amministrazioni creditrici, in favore dello Stato, e per esso dal Ministero della difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga

opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 11 novembre 2024

Il Dirigente

Dott. Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 365,10 (trecentosessantacinque/10).

IL DIRIGENTE
SEBASTIANO ALVISE ROTA
F.to digitalmente